

Pubblicato il 21/03/2018

Sent. n. 687/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 937 del 2011, proposto da:

Domenico Citraro, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Vitaliano, con domicilio eletto presso il suo studio in Borgia, via 2 Giugno 2a;

contro

Comune di Borgia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Callipo, con domicilio eletto presso il suo studio in Borgia, corso Mazzini, 84;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Comune di Borgia n. 24/2011 in data 27.4.2011 del Comune di Borgia, notificata in data 13.05.2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Borgia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2018 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente impugna, per omesso avviso dell'inizio del procedimento e carenza di motivazione, l'ordinanza di demolizione n. 38/2011, emessa in relazione alla sopraelevazione di un fabbricato, ad un ulteriore manufatto in cemento ed ad una tettoia, interamente costruiti senza titoli edilizi.

Resiste il Comune di Borgia.

Con ordinanza n. 1186/2011, è stata respinta la domanda cautelare.

All'udienza del 21 marzo 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

Ed infatti, l'ordine di demolizione di un'opera edilizia illegittima ha natura vincolata e, pertanto, non necessita di comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di misura sanzionatoria volta all'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche, che hanno come presupposto l'abuso, di cui per altro l'interessato non può non essere a conoscenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 2016 n. 4577).

A ciò si aggiunga che il provvedimento, pure quando intervenga a distanza di molto tempo dalla realizzazione dell'abuso, non richiede alcuna motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso; e ciò neanche nell'ipotesi in cui il titolare attuale dell'immobile non sia responsabile dell'abuso ed il trasferimento del bene da parte del responsabile dell'abuso al titolare attuale non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017 n. 9).

Infine, la valutazione dell'eventuale pregiudizio che la demolizione potrebbe arrecare alla parte legittima dell'edificio è questione da rinviare alla fase esecutiva, e non genetica, dell'ordinanza impugnata.

L'andamento del giudizio giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

Silvio Giancaspro, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO